

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL
PERIODO SETTEMBRE 2012 – DICEMBRE 2012
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE
DELL'ALIMENTAZIONE DEL VENETO**

Il giorno 28 settembre 2012, presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto in Mestre - Venezia, tra:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale di categoria Vasco Mazzari, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo,

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente di categoria Mirco Dalla Vecchia, dal Segretario regionale di categoria signora Emanuela Barbiero, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Onofrio Rota;

FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Renzo Pellizzon;

UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Nicola Storti;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- Il punto 2) del contratto collettivo regionale di lavoro del 30 marzo 2012, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'alimentazione del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.207 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L. n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento marzo/giugno 2012;
- che il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV è aumentato del + **8,8%** nel periodo di riferimento (marzo-giugno 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (marzo-giugno 2011);

- che il numero dei lavoratori è aumentato dello + **10,4%** nel periodo di riferimento (marzo/giugno 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (marzo/giugno 2011);
- che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 30/03/2012, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo di riferimento marzo/giugno 2012;

concordano quanto segue:

1. a far data dal **01 SETTEMBRE 2012** e fino al **31 DICEMBRE 2012** sarà erogato, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore alimentaristi artigiano a condizione che possono far valere un'anzianità aziendale di 4 (quattro) mesi nel periodo di riferimento (marzo/giugno 2012), l'EET seguente:

LIVELLI	EET (mensile) dal 01.09.12 al 31.12.12	EET (quota oraria) dal 01.09.12 al 31.12.12
1S	70,60	0,40809
1	58,56	0,33850
2	50,35	0,29104
3S	44,88	0,25942
3	39,95	0,23092
4	36,67	0,21197
5	33,39	0,19301
6	29,01	0,16769

2) Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio di livello 5° (pari alla quota mensile di € 23,37), a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 4 (quattro) mesi nel periodo di riferimento (marzo - giugno 2012).

3) 3) L'EET viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

4) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 30 marzo 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

EET ALIMENTARISTI ARTIGIANI 2012

FAI-CISL del Veneto

FLAI CGIL del Veneto

UILA UIL del Veneto